



Città di Albenga
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PARTECIPAZIONE DEI VOLONTARI CIVICI
E PER LA DISCIPLINA DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 18.10.2024
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____ 2026

INDICE

<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<u>3</u>
ART. 1 PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 2 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	3
ART. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 4 ESCLUSIONI	3
<u>TITOLO II - GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI</u>	<u>4</u>
ART. 5 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIATO CIVICO	4
ART. 6 AMBITI DI INTERVENTO.....	4
ART. 7 ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI.....	4
ART. 8 REQUISITI GENERALI DI ISCRIZIONE	5
ART. 9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.....	5
ART. 10 INDIVIDUAZIONE DEL VOLONTARIO CIVICO E ACCORDO DI COLLABORAZIONE	6
ART. 11 RINUNCIA, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE.....	7
ART. 12 SPONSORIZZAZIONI.....	8
ART. 13 RIMBORSO SPESE.....	8
<u>TITOLO III - REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.....</u>	<u>9</u>
ART. 14 ISTITUZIONE E FINALITÀ DEL REGISTRO	9
ART. 15 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	9
ART. 16 ARTICOLAZIONE DEL REGISTRO	9
ART. 17 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AI REGISTRO	9
ART. 18 MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO	10
ART. 19 CONSERVAZIONE E REVISIONE DEL REGISTRO	11
ART. 20 CANCELLAZIONE.....	11
ART. 21 BENEFICI RICONOSCIBILI AGLI ISCRITTI AL REGISTRO.....	11
ART. 22 PUBBLICITÀ DEL REGISTRO	11
<u>TITOLO IV- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</u>	<u>12</u>
ART. 23 NORME TRANSITORIE	12
ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI.....	12
ART. 25 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	12

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali

1. Il Comune di Albenga promuove il volontariato civico e l'attivazione di una rete cittadina riconoscendo e valorizzando l'azione spontanea, l'impegno civile, sociale e solidaristico dei cittadini che, in forma organizzata o individuale, sostengono la collettività ingauna, in attuazione dei principi inviolabili di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione, dei principi di sussidiarietà orizzontale e partecipazione attiva del cittadino espressi dall'art. 118, comma 4, della Costituzione, dei principi generali di cui agli artt. 2 e 19 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), in aderenza agli artt. 41, 43 e 45 dello Statuto Comunale.

Art. 2 Finalità del Regolamento

1. La Civica Amministrazione:
 - a) riconosce il volontariato quale strumento di coesione sociale per l'individuazione e la soddisfazione dei bisogni della cittadinanza e per un più efficace conseguimento delle finalità dei servizi di interesse generale;
 - b) sensibilizza la comunità locale sul valore sociale del volontariato al fine di migliorare la qualità dei propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto partecipativo degli stessi in vari ambiti di attività;
 - c) valorizza e sostiene il ruolo dell'associazionismo, inteso quale espressione di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, di coesione e inclusione sociale e di sviluppo e crescita culturale, sociale, morale turistica e sportiva cittadina.

Art. 3 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in primo luogo, le attività di volontariato, di seguito definito "Volontariato Civico", nonché l'istituzione del Gruppo Comunale dei Volontari civici che assumerà la denominazione di "VolontarIO".
2. Le presenti disposizioni disciplinano, altresì, l'istituzione e la revisione periodica del Registro delle Associazioni che operano nell'ambito del territorio comunale quale presupposto per il riconoscimento, da parte del Comune di Albenga alle associazioni iscritte nel Registro, di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati, e per l'attribuzione di vantaggi economici.

Art. 4 Esclusioni

1. Sono escluse dall'ambito di disciplina del presente Regolamento le attività afferenti ai servizi di Protezione Civile, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamenti.

TITOLO II - GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

Art. 5 Definizione e caratteristiche del Volontariato Civico

1. Con l'espressione "Volontariato Civico", si intende quell'insieme di attività prestate da parte dei singoli cittadini a favore della collettività ingauna, i quali per libera scelta, con spirito di solidarietà e in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro diretti e/o indiretti, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie abilità per rispondere ai bisogni della comunità.
2. Lo svolgimento delle attività di volontariato non costituisce né prefigura, dichiaratamente, tacitamente o di fatto, un rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione Comunale, né potrà supplire ad eventuali carenze di organico qualificandosi come titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura, ma si inserisce in un'ottica meramente complementare e di collaborazione per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare forme di intervento innovative.
3. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i/le volontari/e vincolati/e da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.

Art. 6 Ambiti di intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale che non siano espressamente riservate alla stessa o ad altri soggetti da leggi, regolamenti o altro. I cittadini/e volontari/e possono aderire ad attività rientranti in ambiti di intervento di seguito descritti a titolo esemplificativo:
 - a) ambito culturale: promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, di manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico e ricreativo, senza fini di lucro organizzate dall'Amministrazione Comunale e/o patrocinate col riconoscimento e l'utilizzo dello Stemma del Comune e/o del Logo della Presidenza del Consiglio Comunale di cui all'art. 17 dello Statuto dell'Ente, nonché conservazione del patrimonio storico artistico e culturale della collettività contenuto in biblioteche, musei, istituti scolastici o in generale in aree espositive, al fine di consentire una maggiore fruizione dello stesso;
 - b) ambito sociale: supporto alla collettività nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relativamente agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
 - c) ambito tecnico-operativo: tutela e salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della natura, cura del verde pubblico, di monumenti, itinerari escursionistici, edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano, rigenerazione dei beni immobili non utilizzati e/o degradati.
2. È fatta salva la possibilità di attribuire ai Volontari Civici lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente definite.

Art. 7 Istituzione del Registro Comunale dei Volontari Civici

1. Il Comune di Albenga istituisce il Gruppo Comunale dei Volontari Civici denominato “VolontarIO”, suddiviso per ambiti di intervento così come espressi dall’art. 6 del presente Regolamento.
2. I singoli cittadini che intendono iscriversi al Gruppo Comunale dei Volontari Civici “VolontarIO” presentano istanza secondo le modalità di seguito indicate, in modo da aderire a progetti di volontariato, attivati dal comune di Albenga che ne esprime l’appartenenza sia con l’adozione dei pertinenti atti amministrativi sia con l’apposizione dello Stemma dell’Ente e/o del Logo della Presidenza del Consiglio Comunale ove ne ricorrano le condizioni, e per garantire la propria disponibilità nelle attività espressione di impegno sociale.

Art. 8 Requisiti generali di iscrizione

1. Per presentare istanza di iscrizione al Gruppo Comunale dei Volontari Civici “VolontarIO” gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. età non inferiore ai 18 e non superiore a 85 anni;
 - b. non avere riportato condanne penali, né essere a conoscenza di avere procedimenti pendenti per illeciti penali commessi in danno di persone e/o Pubbliche Amministrazioni;
 - c. essere cittadino italiano o comunitario, o cittadino di Paesi Terzi munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
2. In deroga ai limiti di età indicati al precedente comma 1, lett. a), possono diventare Volontari Civici i soggetti interessati che abbiano compiuto almeno 16 anni di età previo assenso del titolare della responsabilità genitoriale o di chi ne esercita la tutela, in ogni caso, nel rispetto della Legge 27 maggio 1991 n. 176 (ratifica della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza) e coerentemente con le Linee di Indirizzo della Regione Liguria in materia di partecipazione minorile, nei limiti dettati dalle norme civilistiche in merito alla capacità di agire.

Art. 9 Modalità di presentazione della domanda di iscrizione

1. In qualsiasi periodo dell’anno, gli interessati possono presentare la domanda di iscrizione al Gruppo Comunale dei Volontari Civici “VolontarIO”, mediante compilazione di un apposito modulo, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Albenga, sezione modulistica, depositandolo al protocollo comunale o attraverso procedura telematica al link presente sul sito citato.
2. Nella domanda di iscrizione sono autocertificati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 i requisiti di cui all’art. 8 del presente Regolamento e le seguenti informazioni:
 - a. generalità complete del volontario/a e il suo indirizzo di residenza e/o domicilio;
 - b. autodichiarazione indicante l’assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per illeciti penali commessi in danno di persone o incidenti nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e potenzialmente lesivi dell’immagine della Pubblica Amministrazione;
 - c. titolo di studio, competenze linguistiche, professionali e trasversali;
 - d. opzioni espresse in ordine alle attività per le quali il volontario/a intenda collaborare con la Civica Amministrazione e la disponibilità in termini di tempo. È sempre possibile aderire a tutti gli ambiti di intervento di cui all’art. 6 del presente Regolamento o comunicare la propria disponibilità per uno o più di essi;
 - e. dichiarazione di presa visione e di accettazione integrale del presente Regolamento;

- f. dichiarazione di presa visione dell'informativa sulla privacy di cui art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e consenso al trattamento dei dati personali.
3. L'iscrizione al Gruppo Comunale dei Volontari civici "VolontarIO" non esclude l'essere socio iscritto ad organizzazioni di volontariato e libere associazioni. In questo senso, l'Amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte ad Enti del Terzo Settore presenti nei rispettivi registri o albi regionali.
 4. La veridicità delle dichiarazioni fornite contenute in un campione non inferiore al 10% delle istanze di iscrizione verrà verificata dal personale dipendente del Comune di Albenga afferente alla Struttura comunale competente alla valorizzazione del volontariato.
 5. Il personale comunale individuato con apposito atto dal Dirigente l'Area nella quale è ricompresa la Struttura comunale competente alla valorizzazione del volontariato coordina e supporta la formazione e l'aggiornamento del Gruppo Comunale dei Volontari Civici "VolontarIO" e comunica telematicamente al richiedente l'avvenuta iscrizione al Gruppo.

Art. 10 Individuazione del Volontario civico e accordo di collaborazione

1. In via preliminare, la Struttura competente alla valorizzazione del volontariato, costituito nelle persone dei dipendenti di cui al comma 5° dell'art. 9 di questo Regolamento, effettua una ricognizione, con cadenza annuale, dei progetti che prevedono attività di volontariato promossi dall'Ente, nonché dalle Associazioni iscritte al Registro di cui al successivo Titolo III. Detto ufficio richiede, in particolare, di comunicare eventuali nuovi progetti e/o aggiornamenti dei progetti avviati e ne promuove la pubblicazione sul Sito Istituzionale del Comune di Albenga, informando con relazione il Consiglio Comunale.
2. Previa consultazione dell'istanza di iscrizione, e delle adesioni rese per ambiti, i Volontari Civici da coinvolgere nelle specifiche attività sono contattati e convocati singolarmente per un colloquio conoscitivo con il Responsabile del progetto, che può essere anche coadiuvato da professionalità specifiche, al fine di verificare:
 - a. la disponibilità all'attività dichiarata dall'interessato nella domanda di iscrizione;
 - b. idoneità allo svolgimento delle attività da assegnare in relazione alle caratteristiche operative proprie della specifica prestazione, ciò al fine di garantire al volontario/a un coinvolgimento a lui/lei compatibile e nello specifico tenendo conto di:
 - eventuali precedenti esperienze lavorative e competenza posseduta in relazione all'ambito di interesse;
 - età in relazione all'impegno;
 - attitudini, capacità e abilità;
 - contesto territoriale di appartenenza.
3. All'esito del suddetto colloquio, il Responsabile del singolo progetto comunica il nominativo del volontario/a idoneo/a alla Struttura competente alla valorizzazione del volontariato di cui al comma 1° del presente articolo e viene sottoscritto un accordo di collaborazione che disciplina le modalità di svolgimento del servizio. In particolare, l'accordo di collaborazione prevede per l'Amministrazione:
 - a. la finalità, le modalità e i tempi di realizzazione del progetto a cui partecipano i volontari civici, nonché il referente organizzativo individuato nell'ambito dell'Area di Competenza;
 - b. che le prestazioni volontarie non sostituiscano in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
 - c. che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari civici in relazione alle attività da questi svolte;
 - d. tutti gli adempimenti connessi al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, e di conseguenza l'assunzione

delle spese di assicurazione dei Volontari Civici contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività affidate, ovvero per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi.

4. L'accordo di collaborazione prevede per i Volontari Civici:
 - a. durata, luogo, e caratteristiche del progetto cui si aderisce;
 - b. che le attività vengano svolte gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - c. a seconda delle attività previste dal progetto cui si aderisce, di prendere parte a una o più sessioni di formazione, al fine di acquisire dettagliate informazioni sulle attività da svolgere, sugli eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali si è chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in linea con le disposizioni previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - d. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività secondo i principi di buona fede e correttezza.
5. I/le volontari/e saranno provvisti/e, a cura del Comune di Albenga, di adeguati strumenti identificativi che consentano l'immediata riconoscibilità degli stessi come volontari civili/volontarie civiche da parte dell'utenza e della cittadinanza.
6. Le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività. Ai fini della copertura assicurativa il Responsabile del Servizio che accoglie l'intervento dei singoli volontari trasmette al Responsabile del Settore Affari Generali la lettera di coinvolgimento del Volontario Civico, che già contiene tutti i dati personali, di attività nella quale l'intervento del volontario è coinvolto, la dichiarazione di conoscenza delle condizioni di assicurazione, nonché gli automezzi, gli strumenti e le dotazioni che gli vengono assegnate. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

Art. 11 Rinuncia, sospensione e cancellazione

1. Il Volontario Civico iscritto ha la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al servizio civico in corso, dandone preventiva comunicazione scritta all'Ufficio proponente il progetto che provvederà ad informare la Struttura competente alla valorizzazione del volontariato.
2. Il Volontario Civico iscritto può, altresì, sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria collaborazione e disponibilità, dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio presso il quale sta svolgendo l'attività di volontariato civico. La sospensione temporanea non comporta la cancellazione dal Gruppo Comunale dei Volontari Civici.
3. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico nei seguenti casi:
 - a. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, qualora non si ritenga più necessario ed opportuno il servizio di Volontariato Civico;
 - b. in presenza di danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza quale conseguenza diretta del comportamento del Volontario;
 - c. perdita dei requisiti e delle condizioni richieste dal presente Regolamento;
4. Il Volontario Civico, il cui comportamento determini la cessazione della collaborazione per le motivazioni esposte al comma 3, lettere b-c, del presente articolo, viene cancellato dal Gruppo Comunale dei Volontari Civici.
5. Con cadenza biennale, l'Amministrazione Comunale effettua la revisione del Gruppo Comunale dei Volontari Civici, al fine di verificare il mantenimento dell'iscrizione e la disponibilità di partecipazione ai progetti, informando il Consiglio Comunale.

Art. 12 Sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione comunale può accettare e promuovere proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi, i quali vogliano offrire e/o mettere a disposizione dei volontari, in modo spontaneo, attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant'altro ritenuto utile allo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento. In tal caso a completamento di quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale si impegna a dare ampia diffusione della sponsorizzazione di cui sopra con le modalità ed i mezzi concordati con lo Sponsor.

Art. 13 Rimborso spese

1. I Volontari Civici non possono ricevere alcun compenso per le attività da loro svolte. Il Comune può riconoscere al singolo volontario il rimborso di spese, preventivamente autorizzate, inerenti all'attività prestata e regolarmente documentate (ad esempio per l'eventuale certificato di idoneità fisica). Le spese possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa dal volontario, nei limiti previsti dalle norme vigenti. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario

TITOLO III - REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 14 Istituzione e finalità del Registro

1. Con il presente Regolamento è istituito il Registro Comunale delle Associazioni, di seguito denominato per brevità “Registro” in armonia con la normativa nazionale e regionale in tema di Enti del Terzo Settore.
2. Il Registro ha lo scopo di valorizzare il ruolo dell’associazionismo, in attuazione dell’art. 18 della Costituzione e ne favorisce l’originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo e di tutela ambientale.

Art. 15 Ambito di applicazione

1. Ai fini della disciplina del Registro, il termine “Associazioni” è da intendersi in maniera estensiva ricomprendendo tutte le libere forme associative operanti sul territorio comunale, ossia tutti gli organismi liberamente costituiti, dotati o meno di personalità giuridica, secondo le disposizioni del Codice Civile, per perseguire finalità civiche, solidaristiche e senza scopo di lucro. Rientrano nella dicitura, altresì, gli Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo la vigente disciplina definita dal Codice Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 16 Articolazione del Registro

1. Il Registro delle Associazioni è unico ed è suddiviso in sezioni tematiche che possono essere così riassunte:
 - Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - Sociale: politiche sociali, socio-sanitarie ed assistenziali, prevenzione di situazioni di disagio e di emarginazione;
 - Culturale: valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi;
 - Ricreative: attività di promozione della città e sostegno del tessuto economico e dei servizi turistici;
 - Sportive: attività, promozione e animazione sportiva;
 - Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico.
2. Le Associazioni interessate possono comunque essere registrate, a richiesta, in più sezioni tematiche di cui una individuata dalle stesse come prevalente.

Art. 17 Requisiti per l’iscrizione ai Registro

1. Sono iscrivibili nel Registro le Associazioni che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, a favore degli associati o di terzi, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
 - b. essere dotate di atto costitutivo/ statuto che preveda l’assenza di qualsiasi fine di lucro;

- c. [essere operanti](#) nel territorio comunale;
 - d. ordinamento interno a base democratica;
 - e. effettiva costituzione da almeno un anno.
- 2. Nel Registro possono essere inserite, previa richiesta, tutte le Associazioni già iscritte nei registri della Regione Liguria ed afferenti al Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Tale richiesta è accompagnata unicamente dalla documentazione attestante l'iscrizione nei suddetti registri.
- [2-bis. Il precedente comma 2 non si applica alle Associazioni d'Arma operanti sul territorio comunale.](#)
- 3. Non possono essere iscritti nel Registro:
 - a. partiti politici;
 - b. associazioni sindacali, professionali e di categoria;
 - c. associazioni con finalità di tutela economica diretta degli associati.

Art. 18 Modalità di iscrizione al Registro

1. La domanda d'iscrizione, redatta su apposito modulo disponibile sul Sito Istituzionale del Comune, a firma dal legale rappresentante, è indirizzata alla Struttura comunale competente alla valorizzazione del volontariato. Nella domanda devono essere specificati:
 - a) la denominazione ovvero la ragione sociale;
 - b) sede legale e [attestazione di operatività sul territorio comunale](#);
 - c) estremi dell'atto costitutivo/statuto e delle loro modificazioni;
 - d) data di costituzione;
 - e) natura giuridica dell'associazione;
 - f) il possesso dei requisiti di cui all'art. 15 del presente Regolamento;
 - g) ambito di intervento e settore prevalente per il quale si richiede l'iscrizione;
 - h) generalità del rappresentante legale e di eventuali referenti;
 - i) iscrizione eventuale presso altro Registro delle Associazioni;
 - l) autorizzazione alla pubblicazione sul Sito Istituzionale, a fini di promozione e diffusione delle attività svolte dall'Associazione sul territorio, dei dati riportati nella domanda di iscrizione, ad esclusione dei dati personali del legale rappresentante e di eventuali referenti.
2. Alla domanda deve essere, altresì, allegata la seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo/ statuto;
 - b) elenco nominativo delle cariche associative;
 - c) relazione dettagliata sull'attività svolta [sul territorio comunale](#) dall'Associazione nell'anno in corso o sui programmi che intende realizzare da cui risultino le finalità di solidarietà e/o di utilità sociale e le modalità attraverso cui si intendono perseguire;
 - d) dichiarazione con la quale il rappresentante legale attesti che l'Associazione non versi in alcuna delle condizioni ostative prescritte dal Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, per quanto compatibile.
3. La Struttura comunale competente alla valorizzazione del volontariato del comune di Albenga, verificate entro 90 giorni dal ricevimento la completezza e l'idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte, nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15, conclude l'iter di iscrizione fornendone riscontro.
4. La domanda d'iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

Art. 19 Conservazione e revisione del Registro

1. La conservazione del Registro Comunale delle Associazioni è a cura della Struttura comunale competente alla valorizzazione del volontariato che provvede alla sua revisione ordinaria biennale.
2. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, ogni Associazione si impegna a comunicare la conferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione e a fornire, entro il 31 dicembre di ogni anno dispari una relazione biennale sull'attività svolta. In ogni caso, la mancata regolarizzazione entro l'ulteriore termine assegnato dal Responsabile del procedimento comporta l'archiviazione dell'iscrizione e la conseguente cancellazione dal Registro

Art. 20 Cancellazione

1. La cancellazione dal Registro può essere disposta in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell'Associazione o quando si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a. scioglimento dell'Associazione;
 - b. perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 15 necessari per l'iscrizione;
2. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione al Registro trascorsi 2 anni dalla data di cancellazione.

Art. 21 Benefici riconoscibili agli iscritti al Registro

1. L'iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni è condizione essenziale per accedere ai seguenti benefici:
 - a. patrocinio delle iniziative, con la concessione dell'uso dello Stemma dell'Ente e/o del Logo della Presidenza del Consiglio Comunale, gratuito o con partecipazione finanziaria;
 - b. assegnazione di immobili comunali ad uso associativo a canone abbattuto, informando il Consiglio Comunale;
 - c. sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e attribuzione di vantaggi economici.
2. Le Associazioni potranno richiedere l'iscrizione al Registro anche contestualmente alla domanda di accesso ai benefici di cui al comma 1, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 15.
3. L'iscrizione al Registro non comporta automaticamente il diritto al riconoscimento di benefici.
4. La dichiarazione di cancellazione dal Registro disposta ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento è considerata per biennio successivo causa ostativa alla concessione di nuove provvidenze economiche.

Art. 22 Pubblicità del Registro

1. Il Registro Comunale delle Associazioni è pubblico ed è consultabile da tutti/e i/le cittadini/e sul Sito Istituzionale del Comune alla pagina dedicata.
2. Delle Associazioni iscritte sono resi pubblici i seguenti dati: l'anagrafica dell'associazione, con le informazioni di contatto, il nominativo del/della rappresentante legale, breve descrizione delle attività svolte, il collegamento all'eventuale sito web dell'Associazione stessa.

TITOLO IV- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, si dispone che in via transitoria per il primo biennio le Associazioni partecipanti alle Consulte Comunali saranno iscritte automaticamente nel Registro Comunale delle Associazioni.

Art. 24 Trattamento dei dati raccolti

1. La diffusione e la pubblicazione dei dati raccolti nell'applicazione del presente Regolamento è attuata nel rispetto ed in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.

Art. 25 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione ai sensi dell'art. 91, comma 4° dello Statuto del comune di Albenga.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari e i provvedimenti comunali con esso incompatibili.
3. L'art. 29, rubricato "*Iniziative atte a favorire la promozione di attività sociali - Contributi*", e l'art 30, rubricato "*Iniziative volte a sostenere situazioni di emergenza naturale, sociale e/o sanitario - Contributi straordinari*", del vigente Regolamento comunale dei servizi sociali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 09.07.2012, si interpretano nel senso che il riconoscimento dei contributi economici in essi contemplato è sottoposto alla condizione della previa iscrizione delle Associazioni e soggetti giuridici, a qualsivoglia titolo destinatari di concessioni economiche, nel Registro Comunale delle Associazioni di cui al presente Regolamento, fatte salve le sovvenzioni e/o concessioni di benefici già deliberate.